

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARITI O LUNGOVIVENTI ONCOLOGICI
ANGOLO ONLUS - SIRACUSA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 2/2020

Il giorno venti (20) del mese di ottobre dell'anno 2020 in Siracusa presso il Vivaio Comunale in via Di Villa Ortisi, 56, nel rispetto delle norme anticovid, alle ore 17,00 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici – ANGOLO ONLUS Siracusa, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Variazione dello Statuto nel rispetto della normativa per gli E.T.S

La Presidente constata che sono presenti personalmente n. 13 soci e per delega n. 14 soci, e dichiara valida la seduta.

Assume la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Lidia Fiorilla.

Punto 1° all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria: la Presidente informa all'assemblea che entro il 31 ottobre 2020 sarà necessario registrare all'Agenzia delle Entrate il nuovo statuto che oggi si sta approvando. La modifica allo statuto che oggi si sta approvando è fondamentale per mantenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso diverrà operativo.

La Presidente presenta, quindi agli intervenuti, la bozza di nuovo Statuto aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, degli articoli e al termine della lettura, dopo ampia discussione, l'assemblea approva all'unanimità lo Statuto nella sua integrità.

La Presidente viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17,45.

Il segretario verbalizzante

La Presidente

Lidia Fiorilla

Gabriella Insolita

Lidia Fiorilla

Gabriella Insolita



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SIRACUSA

Registrato a Siracusa il 22/10/2020

al N. 923 Mod. 69 Serie 3°

a richiesta di INSOLITA GABRIELLA, N.Q.

Euro ESENTE #

come da liquidazione a Capo Team 2 - U.T. Siracusa

Massimo Fontana

Registro €	
Ipotesi €	
Credito €	
T.S. €	
Bollo €	
TOTALE €	<u>ESENTE</u>



Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici – ONLUS

Sede di Siracusa

STATUTO

Ente del Terzo Settore

**Associazione Nazionale Guariti
O Lungoviventi Oncologici
Siracusa**

(OdV)

- ANGOLO Siracusa-



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARITI O LUNGOVIVENTI ONCOLOGICI
- ANGOLO ODV Siracusa -

Articolo 1
(Denominazione)

1. È costituita, con sede in Siracusa (SR), nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici, organizzazione di volontariato, in breve denominata ANGOLO O.d.V. sezione di Siracusa.

L'Associazione è organizzazione estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. L'associazione ha sede legale nel comune di Siracusa. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci.

Articolo 2
(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 4
(Finalità e Attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2. L'Associazione si propone, inoltre, le seguenti finalità:

a) offrire una speranza di "vita", attraverso la testimonianza diretta, ai pazienti oncologici e ai loro familiari;

b) contribuire attivamente a sensibilizzare l'opinione pubblica, gli operatori sanitari e i responsabili delle Istituzioni a un impegno verso le problematiche dei malati oncologici, della prevenzione oncologica e della ricerca;

c) valutare e difendere i diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all'assistenza e altro, di chi è o è stato malato di cancro.

3. L'Associazione intende operare in modo da:

- a) ideare, progettare e organizzare esperienze che favoriscano il superamento dei disagi connessi alla malattia tumorale, siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
- b) promuovere un cambiamento culturale nei confronti della malattia, che da male incurabile diventa male curabile;
- c) promuovere la cultura della prevenzione;
- d) diffondere la cultura della ricerca anche per favorire l'accesso ai trattamenti nell'ambito della sperimentazione clinica con informazioni affidabili e maggiore consapevolezza;
- e) fornire informazioni sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza nonché sugli orari, percorsi e collegamenti dei mezzi pubblici e sulle possibilità di soggiorno e di impiego del tempo libero;
- f) fornire un servizio di trasporto-accompagnamento di pazienti e familiari, utilizzando mezzi propri dell'Associazione o ad essa affidati in comodato. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto l'Associazione può fornire in uso o in comodato i propri mezzi e le proprie attrezzature ad altre associazioni o enti pubblici che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni.
- g) fornire servizi concernenti le finalità dell'Associazione;
- h) rendere l'espletamento delle varie formalità burocratiche, sia quelle riguardanti l'assistenza sanitaria sia quelle riguardanti i diritti sociali, meno impersonali, più umanizzate e attente ai bisogni individuali;
- i) favorire e sostenere incontri e attività diverse per gli ammalati ed i loro familiari sia all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza, che all'esterno di esse;
- j) condividere con le persone ammalate le occasioni di svago o di distrazione, offerte loro sia nel tempo libero che, laddove sia possibile, durante le terapie;
- k) pubblicare o concorrere alla pubblicazione curata da altri soggetti, opuscoli, film, spot, saggi, newsletter o pubblicazioni di altro genere, anche tramite il proprio o altrui sito Internet, di soggetti e/o argomenti inerenti alle finalità associative.

4. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con esse, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni e con enti pubblici e privati, a livello nazionale, regionale e territoriale; promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

5. A tale scopo l'Associazione si collegherà e interagirà, nei termini e secondo modalità che l'Associazione riterrà opportuni, con:

- a) strutture socio-sanitarie pubbliche e private;
- b) aziende e imprese interessate a sviluppare nel Paese un maggiore grado di consapevolezza sul cancro, sulla sua prevenzione e sulla sua cura;
- c) organismi scientifici nazionali (università, aziende sanitarie e ospedaliere, società scientifiche, ecc.);
- d) associazioni di volontariato;
- e) associazioni per lo sviluppo e il finanziamento della ricerca sul cancro;
- f) organismi di rappresentanza dei medici e del personale sanitario, sindacati, patronati, ordini professionali.

6. L'associazione potrà tenere seminari, colloqui pubblici, conferenze e altri eventi impiegando e utilizzando persone anche esterne all'Associazione, secondo termini e modalità che si riterranno più opportuni.

Articolo 5 **(Rapporti con la sede Nazionale)**

- 1. La sede di Siracusa di ANGOLO ODV collabora attivamente con la sede nazionale L'Associazione.
- 2. La sezione locale di Siracusa, costituita con una propria autonomia patrimoniale, versa il 10% dei trasferimenti e dei contributi dello Stato, Regione ed Enti Locali alla sede Nazionale di ANGOLO ODV, quale contributo per le spese editoriali, amministrative, generali e per ogni iniziativa a carattere nazionale promossa dall'associazione.

Articolo 6 (Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

2. **Soci ordinari volontari**: saranno considerati soci ordinari volontari tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione o coloro ai quali è stata diagnosticata una malattia tumorale e, in regola con il versamento della quota annuale, che prestano il loro tempo libero e svolgono attività gratuita per il conseguimento dei fini sociali;

3. **Soci sostenitori**: saranno considerati soci sostenitori coloro che partecipano al conseguimento dei fini sociali e versano almeno la quota annuale ordinaria;

4. **Soci onorari**: sono soci onorari le persone che hanno dimostrato particolari benemeritenze o sono stati particolarmente sensibili ai problemi dei malati di cancro. Spetta al Comitato Esecutivo proporre le nomine dei soci onorari all'assemblea. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e per tale motivo non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.

5. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 7 (Diritti e doveri degli associati)

- 
- 
1. I soci dell'associazione hanno diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.
 2. I soci dell'associazione hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 8 (Qualità di volontario)

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Articolo 9 (Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci ordinari volontari e sostenitori hanno diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee;
 - b) di votare, direttamente o per delega;
 - c) di ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti;
 - d) di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
3. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto;
 - b) di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea;
 - c) di partecipare all'attività continuativa e di non strumentalizzare l'associazione per interessi privati o altri fini.
 - e) di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
4. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
5. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
6. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può, per questi, essere ritenuto individualmente responsabile. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
7. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione (Comitato Esecutivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11 (L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

8. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, da uno degli organi o da almeno dieci soci. Per la validità della stessa in prima convocazione devono essere presenti $\frac{3}{4}$ dei soci. In seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 **(Compiti dell'assemblea)**

1. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo e l'Organo di Controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- m) approva il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
- n) approva il bilancio preventivo;
- o) approva il bilancio consuntivo;
- p) stabilisce l'ammontare della quota associativa e dei contributi a carico dei soci. La quota associativa è annuale; non è frazionabile, né ripetibile in casi di recesso o di perdita della qualità di socio.

Articolo 13 **(Assemblea ordinaria)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 14 **(Assemblea straordinaria)**

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. Per la validità della stessa in prima convocazione devono essere presenti i $\frac{3}{4}$ dei soci. In seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 **(Organo di amministrazione – Comitato Esecutivo)**

1. Il Comitato Esecutivo governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Comitato Esecutivo è formato da un numero dispari di 5 o 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell'associazione è il presidente del Comitato Esecutivo ed è nominato dallo stesso Comitato esecutivo nel suo seno, a maggioranza dei voti.
5. Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, a solo titolo esemplificativo:
 - a) fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione e delibera i progetti da sostenere e realizzare a favore degli associati, dei pazienti o lungoviventi oncologici;
 - b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - c) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - d) assume l'eventuale personale;
 - e) nomina il Vice Presidente, il Segretario / Tesoriere;
 - f) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci, dandone comunicazione scritta e motivata all'interessato;
 - g) assume le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - h) ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente, o dal Vice Presidente, per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 16 **(Il Presidente)**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è nominato dal Comitato esecutivo nel suo seno, a maggioranza dei voti.
3. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, o per dimissioni volontarie.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. È consentito eleggere un Presidente Onorario. Quest'ultimo non ha diritto di voto.

Articolo 17 **(Segretario e Tesoriere)**

1. Il Segretario/ Tesoriere dell'Associazione coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci.
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato
- Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.
- Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- È a capo dell'eventuale personale.
- Ha la responsabilità della contabilità e della cassa dell'associazione. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente.
- Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 18 (Organo di controllo)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS11/07/2017 n. 2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

Articolo 19 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all'art. 4 con:
 - a) le quote associative e i contributi dei soci;
 - b) i contributi e le oblazioni di qualunque genere provenienti da privati, compresi i proventi di manifestazioni e iniziative di terzi a favore dell'Associazione;
 - c) i contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti e istituzioni pubbliche;
 - d) i contributi di organismi internazionali;
 - e) le donazioni e i lasciti testamentari, questi ultimi sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - f) i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) le possibili entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali da stabilire;
 - h) le rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
 - i) i contributi volontari.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

Articolo 20 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 23 (Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 25 (Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 26
(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

1. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27
(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 29
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto alla sede Nazionale ANGOLO ODV, o in mancanza ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 30
(Disposizioni finali)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di tre mandati.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere delle cariche sociali.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

